



Firmato
digitalmen-
te da
PIERI
ROBERTA
C=IT
O=MINIST-
ERO DELLA
GIUSTIZIA



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

- la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena

PER LA PREVENZIONE, REPRESSIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSI SUI MINORI E DEI REATI CONTRO SOGGETTI VULNERABILI IN ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CSM 9.5.2018 RELATIVA ALLE “LINEE GUIDA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E BUONE PRASSI PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA”

NONCHE' PER I PROCEDIMENTI PER REATI COMMESSI IN CONCORSO DA SOGGETTI MAGGIORONNI E MINORENNI

PREMESSA

L'intervento delle A.G. e degli enti preposti alla prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati di violenza domestica e di genere è fondamentalmente caratterizzato dalla interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolte (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989) e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso, e, dall'altro, quella delle procedure civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che

costituiscono la cornice giudiziaria nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

Si ritiene di accogliere la definizione di vittima prevista dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29.11.1985 che recita : Art. 1 “sono vittime le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito un pregiudizio, in particolare un offesa alla propria integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale, un attentato grave ai propri diritti fondamentali, in ragione di atti o omissioni che abbiano infranto la legge penale” nonché dall'art. 2 della Direttiva UE 29/2012, che recita: “Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, e altre.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell'indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.

Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari, operatori scolastici, etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un'accurata formazione) ed operare in modo coordinato.

Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d'intesa in attuazione delle seguenti normative:

- Risoluzione ONU “Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei Minori” (Cd Regole di Pechino del 1985);

- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989;
- Convenzione del Consiglio di Europa del 25.10.2007 (cd. Convenzione di Lanzarote), ratificata con legge n. 172/2012;
- Convenzione del Consiglio di Europa del 7.4.2011 (Cd Convenzione di Istanbul), ratificata con legge n. 77/2013;
- Direttiva Europea del 13.12.2011 n. 92;
- Direttiva Europea 25.10.2012 n. 29 ;
- Decreto legge n. 93 del 14.08. 2013;
- Legge n. 119 del 15.10.2013;
- D.lvo 15.12.2015 n. 212 sulle vittime di reato;
- Artt. 473-bis.40 c.p.c. e ss. (Capo III Sezione I Della violenza domestica o di genere)
- Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.5.2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera CSM 9 maggio 2018);
- Orientamenti in materia di violenza di genere del Procuratore Generale della Corte di Cassazione del 3.5.2023;
- Art. 7 L.n. 150/2023 (D.L. Caivano);
- Art. 609 decies c.p..

Articolo 1
LA NOTIZIA DI REATO
OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO E SEGNALAZIONE
DELLA NOTIZIA DI REATO

Le parti firmatarie del presente protocollo sono consapevoli del dovere, previsto dall'art. 331 c.p.p., per gli operatori sociali (assistanti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), nella loro qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di denunciare ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio o a causa del loro servizio (indicazioni ricevute dalla vittima, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e ciò anche in deroga al segreto d'ufficio e al segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.).

Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, anche in deroga al segreto professionale, l'obbligo di referto,

anch'esso sanzionato penalmente (art. 365 1° comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 365 2° comma c.p.).

Articolo 2

ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DEI SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 331 C.P.P.

Le parti firmatarie del presente protocollo convengono di impartire
alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti previsti dall'art. 331 c.p.p. le
seguenti direttive:

- trasmettano senza ritardo la **denuncia e il referto** (nel caso di reato procedibile d'ufficio) o la **segnalazione di reato** (nel caso di reato procedibile a querela) alla Procura competente (quella ordinaria se il responsabile è maggiorenne, quella minorile se il responsabile è minorenne) ovvero ad un ufficio di P.G. utilizzando i modelli allegati;
- trasmettano tempestivamente (tutte le volte in cui, anche a prescindere dalla commissione di un reato, ricorra una situazione di pregiudizio del minore) apposita **segnalazione di pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni** utilizzando i modelli allegati; fermo restando l'obbligo sanzionato penalmente di investire l'autorità competente (ordinaria o minorile, a seconda che il reato sia commesso da maggiorenne o da minorenne) per la trattazione del procedimento penale;
- **procedano alla segnalazione alla Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:**
 - ✓ allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod. civ.);
 - ✓ minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);

- ✓ stato di abbandono di un minore (art. 8 L. 184/83);
- ✓ rinvenimento di minori stranieri non accompagnati (art. 19 L. 142/15);
- ✓ minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
- ✓ ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p..

Ricevuta la segnalazione di pregiudizio, ove emergano ipotesi di reato di competenza della Procura Ordinaria, **la Procura minorile attiverà il coordinamento** secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente protocollo.

Ugualmente, le Procure Ordinarie, qualora nella comunicazione di notizia di reato ravvisino un pregiudizio per il minore, **attiveranno il coordinamento con la Procura Minorile** secondo quanto previsto dal citato art. 3.

Nel caso in cui debba essere adottato un provvedimento di collocamento in luogo sicuro del minore ex art. 403 c.c. e sia ravvisabile un reato commesso da soggetto maggiorenne ai danni dello stesso minore, la Polizia Giudiziaria o l'operatore sociale (fermo restando l'obbligo di segnalare la commissione del reato alla Procura Ordinaria) **dovranno contattare immediatamente anche il Pubblico Ministero minorile** secondo quanto espressamente previsto dall'art. 403 c.c. comma 2 c.c.. Il coordinamento tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile sarà attuato secondo quanto previsto dal citato art. 3. In merito, giova richiamare la direttiva della Procura Generale presso la Corte di Cassazione ex art. 6 D.lvo n. 106 del 2006, laddove la stessa afferma (v. pag. 29-30):

Il coordinamento PM e PMM si rivela, inoltre, centrale anche nei casi di provvedimenti urgenti di collocamento in protezione del minore con allontanamento da uno o entrambi i genitori ex art. 403 c.c., come modificato dalla legge 206/2021: in tal caso il PMM che provvede ai sensi dell'art. 403 commi secondo e terzo, c.c. deve necessariamente interloquire con il PM ordinario -sia penale che civile- per affrontare insieme i diversi aspetti che ne derivano, sia ai fini penali avuto riguardo, in particolare, alla segretezza del luogo di collocamento in protezione, sia ai fini civili per tutte le determinazioni che il giudice della separazione dovrà assumere

Nei casi di necessario intervento di urgenza per la tutela del minore, non implicanti il collocamento ex art. 403 c.c. ed in cui sia comunque ravvisabile un reato commesso da soggetto maggiorenne ai danni del minore, **la Polizia Giudiziaria o l'operatore sociale contatteranno il Pubblico Ministero minorile** per concordare le iniziative da adottare, fermo restando l'obbligo di segnalare la commissione del reato alla Procura Ordinaria e il conseguente coordinamento tra le due Procure sarà attuato secondo quanto previsto dal citato art. 3.

Articolo 3

I RAPPORTI TRA LA PROCURA ORDINARIA E LA PROCURA MINORILE

E' necessario premettere che in materia di rapporti tra le Autorità Giudiziarie che si occupano di reati ai danni di minori o che determinano situazioni di pregiudizio per gli stessi si pongono le seguenti fondamentali esigenze:

- tutela rapida ed efficace del minore;
- tutela del segreto istruttorio;
- necessità per il T.M. che deve adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di avere a disposizione atti e documenti non coperti da segreto istruttorio;
- necessità di una circolazione delle informazioni e dei provvedimenti tra tutti gli Uffici Giudiziari che si interessano del nucleo familiare in cui vivono i minori vittime del reato.

Le modalita' operative che devono contrassegnare i rapporti tra Procura Ordinaria e Procura Minorile sono già ben delineate nella direttiva emessa in data 3.5.2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione già sopra richiamata e che pare opportuno richiamare per esteso:

Da tempo si è messa in luce la assoluta necessità del più ampio coordinamento tra Procura ordinaria e minorile.

Oggi l'esigenza di coordinamento è resa ancor più viva dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. n.149/2022), che prevede una specifica disciplina in sede

civile dei procedimenti relativi alla violenza domestica (art. 473-bis.40 ss. c.p.c.), il cui successo implica necessariamente prassi virtuose, quanto a raccordo tra autorità giudiziarie e a circolazione di informazioni (non è un caso, infatti, che l'art. 473-bis.41 c.p.c., che disciplina la forma della domanda, indichi espressamente che il PM deve indicare gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi e alle violenze e che al ricorso devono essere allegati copia degli accertamenti svolti, dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altre pubblica autorità).

Il costante ed efficace coordinamento tra PMM e PM è, innanzitutto, fondamentale ai fini della tempestiva adozione degli ordini di protezione²⁷ ex art. 473-bis.69 c.p.c. che il PMM può richiedere al Tribunale per i Minorenni in caso di potenziale pregiudizio per la prole, salvo che penda tra le parti giudizio di separazione, nel qual caso la competenza spetta al PM ordinario.

In tale ambito si segnala la sperimentata buona prassi secondo cui, alla ricezione della segnalazione civile circa il possibile pregiudizio del minore connesso a condotte di violenza intrafamiliare, nelle sue molteplici forme, all'atto dell'iscrizione del fascicolo civile il PMM procede immediatamente a verificare la eventuale pendenza di procedimenti di separazione/divorzio innanzi al giudice ordinario, ciò al fine di risolvere le questioni di competenza tra giudice ordinario e Tribunale per i Minorenni (e relative azioni dei rispettivi Pubblici Ministeri), alla luce dell'art. 38 disp. att. c.c.: accertata la pendenza di procedura innanzi al giudice della separazione, il PMM informa il PM delle notizie acquisite dai Servizi Sociali e della propria incompetenza, così consentendo al PM ordinario civile di assumere con celerità le proprie determinazioni a tutela del minore dinanzi al giudice della separazione.

(...)

Il coordinamento tra gli uffici si rivela, poi, indispensabile per individuare il necessario equilibrio tra l'esigenza di acquisizione della prova e la tutela delle vittime di violenza domestica. Troppo spesso, infatti, la tutela tempestiva di queste è avvertita come rischiosa per il segreto investigativo o addirittura incompatibile con l'attività d'indagine; di conseguenza, i PM procedenti tendono a non allegare alcunché alla comunicazione ex art. 609-decies c.p. (né l'anagrafica del minore né gli atti investigativi), con una sterilizzazione di fatto delle finalità di protezione dei soggetti vulnerabili voluta dal legislatore. Deve, dunque, essere raccomandata l'individuazione di tipologie di atti, utilizzabili in sede civile, che non creino danni di una anticipata discovery alle indagini penali; e deve anche tenersi presente che la pendenza delle indagini non sempre implica un'esigenza di segretezza tout court sicché il PM ordinario, quando oppone il segreto al PMM, dovrebbe indicare le specifiche esigenze investigative, e anche il termine di presumibile superamento delle stesse,

altrimenti paralizzando di fatto la stessa possibilità di tutela delle vittime, che in tal modo rischiano di continuare a dover sopportare maltrattamenti e abusi. Ovviamente, vanno trasmessi immediatamente gli atti relativi all'incidente probatorio e ad eventuali misure cautelari.

Prassi, in ogni caso, da valorizzare è quella per la quale la Procura ordinaria segnala con immediatezza al PMM la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti. A sua volta la Procura minorile trasmetterà alla Procura ordinaria le relazioni dei servizi socio-sanitari del territorio e informerà tempestivamente il medesimo Ufficio dei provvedimenti eventualmente adottati dall'Autorità amministrativa ex art. 403 c.c., nonché della presentazione di ricorso al TM, specificando le richieste formulate (es. allontanamento del minore dalla casa familiare, nomina di un tutore o curatore speciale, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale).

Gli Uffici requirenti devono, inoltre, impegnarsi a evitare la ripetizione di atti processuali (ad es. l'ascolto del minore e/o la perizia sulla sua capacità di discernimento) che possano determinare la vittimizzazione secondaria delle vittime; in questo senso il coordinamento non è solo una risorsa per la migliore gestione dei procedimenti di rispettiva competenza, ma anche un dovere in ossequio ad una precisa disposizione normativa (art. 18 Convenzione di Istanbul).

(...)

6.3. Il coordinamento PM ordinario e PM Minorile

1. *appare necessario individuare modalità efficaci di coordinamento tra PM ordinario e PM minorile;*
2. *il PM minorile, quale titolare dell'azione civile davanti al Tribunale per i minorenni, prima di inoltrare un ricorso ex art. 473-bis.13 c.p.c. è tenuto a verificare la pendenza di eventuale procedimento civile davanti al Tribunale ordinario (tramite collegamento al Sicid) nel qual caso, non essendo competente, deve trasmettere gli atti al PM civile della Procura ordinaria per l'eventuale intervento nel giudizio civile; al contrario, se non pende procedimento davanti al Tribunale ordinario, l'eventuale ricorso va inoltrato al Tribunale per i minorenni a cura del PM minorile, che dovrà essere messo in condizioni di utilizzare gli atti rilevanti del procedimento penale pendente davanti alla Procura ordinaria;*
3. *se non pende un procedimento civile davanti al TO, il PM ordinario deve trasmettere prontamente gli atti al PM minorile perché proceda davanti al TM, oppure direttamente al TM se gli risulti già la pendenza di un procedimento civile a tutela del minore;*
4. *in caso di incidente probatorio, come anche di emissione di misura cautelare, occorre trasmettere con tempestività gli atti all'Ufficio minorile;*

5. nel rispetto della tutela del segreto istruttorio, occorre più efficacemente perseguire la tutela dei minori vittime di violenza domestica, quantomeno individuando tipologie di atti che possono essere utilizzati in sede civile, in quanto non creano danni di anticipata discovery alle indagini penali, ma al contempo garantiscono una tempestiva ed efficace tutela delle vittime;

(...)

3.1. Coordinamento in caso di competenze civili della procura minorile.

In tutti i casi in cui la Procura Ordinaria riceva, sotto qualsiasi forma, una segnalazione di pregiudizio per il minore, per la quale non vi sia evidenza di formale trasmissione alla Procura Minorile, la stessa Procura Ordinaria trasmetterà tempestivamente e comunque entro un termine congruo di giorni 10, tale segnalazione alla Procura Minorile, rilasciando espressamente il nulla-osta all'espletamento delle attività afferenti alla tutela civile del minore ovvero il diniego di tale nulla-osta, specificando, se del caso, le peculiari modalità di svolgimento dell'indagine socio-familiare che reputa opportune per assicurare l'efficacia e segretezza delle indagini (ad esempio con riguardo agli accessi domiciliari, all'acquisizione di informazioni in sede scolastica, ai colloqui degli operatori del Servizio Sociale con i genitori e/o con il minore, ecc.).

La Procura Ordinaria, nel rilasciare il nulla-osta all'espletamento dell'inchiesta socio-familiare, specificherà se abbia interesse a conoscere l'esito della stessa e delle determinazioni assunte dal P.M. minorile.

Nel caso in cui la Procura Minorile riceva, sotto qualsiasi forma, una segnalazione di pregiudizio per il minore che contenga ipotesi di reato e per la quale non vi sia evidenza di formale trasmissione alla Procura Ordinaria, la stessa Procura Minorile trasmetterà tempestivamente tale segnalazione alla Procura Ordinaria, richiedendo alla stessa il rilascio di nulla-osta all'espletamento dell'inchiesta socio-familiare e all'eventuale deposito di un ricorso ex artt. 330-333 c.p.c. Valutata l'urgenza, il P.M. minorile indicherà un termine temporale più breve entro il quale dovrà pervenire il nulla-osta o il diniego di nulla-osta da parte della Procura Ordinaria e decorso il quale il nulla-osta si intenderà tacitamente concesso.

La Procura Ordinaria trasmetterà alla Procura Minorile gli eventuali provvedimenti adottati in materia di libertà personale, la richiesta di incidente probatorio afferente all'esame del minore e la relativa trascrizione e ogni altro atto utile per le valutazioni afferenti alle situazioni di pregiudizio minorile, ivi compresi gli atti definitori delle indagini.

Quanto sopra anche al fine di dare specifica attuazione alla normativa di cui all'art. 473-bis.40 ss. c.p.c., che ha introdotto un *sub* procedimento riguardante specificatamente i procedimenti civili relativi ad abusi familiari e a condotte di violenza domestica o di genere. Infatti, il Pubblico Ministero minorile, ai sensi dell'art. 473-bis.41 c.p.c., che disciplina la "forma della domanda", deve indicare espressamente gli eventuali procedimenti penali, definiti o pendenti, relativi agli abusi e alle violenze e deve allegare al ricorso copia degli accertamenti svolti, dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altre pubblica autorità.

La medesima esigenza si pone con riguardo all'attuazione della normativa di cui agli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c., aventi ad oggetto gli Ordini di protezione contro gli abusi familiari, che, nell'ambito di un efficace coordinamento tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile, quest'ultima potrebbe richiedere al Tribunale per i Minorenni (se non pende, dinanzi al Tribunale Ordinario civile, causa di divorzio o separazione o comunque una causa civile concernente l'affidamento del minore), laddove la Procura Ordinaria non ritenga che sussistano i presupposti per avanzare la richiesta di misura cautelare

3.2 modalita' del coordinamento

Nei casi di urgenza, come ad esempio quelli collegati agli interventi ex art. 403 c. c. e 387 bis c. p. p., il coordinamento avrà luogo anche per le vie brevi tra i PM di turno reperibilità delle Procure Ordinarie e della Procura Minorile (telefonicamente o a mezzo posta elettronica).

Con specifico riferimento al collocamento del minore in luogo sicuro ex art. 403 cod. civ.¹ come modificato dalla D.Lvo n. n. 149 del 10.10.2022,

1 Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredata di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

rilevato che la pubblica autorità deve trasmettere alla Procura Minorile, entro 24 ore dal collocamento, il relativo verbale, ivi indicando il presupposto dell'emergenza di provvedere” e “la grave situazione di pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore”, corredandolo di ogni documentazione utile che descriva i motivi dell'intervento a tutela del minore e ciò ai fini della convalida del collocamento stesso (di competenza esclusiva della Procura Minorile), la Procura Ordinaria garantirà, con le modalità ritenute più opportune, che l'autorità che ha operato il collocamento possa ottenere l'immediata disponibilità degli atti comprovanti l'abbandono morale e materiale del minore e la sua esposizione, nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica ed afferenti alla situazione di pregiudizio per il minore (es. querela, referto di pronto soccorso, annotazioni di P.G., ecc.).

Le segnalazioni di pregiudizio per il minore saranno inoltrate dalla Procura Ordinaria alla Procura Minorile con nota scritta, avendo cura di indicare le complete generalità del minore e dei genitori, al fine di permettere alla Procura Minorile la tempestiva iscrizione del fascicolo civile a Sicid. La Procura Ordinaria avrà, altresì, cura di indicare le ragioni della segnalazione di pregiudizio per il minore, anche al fine di consentire alla Procura Minorile di valutare il grado dell'urgenza della segnalazione.

Allo stesso modo, la Procura Minorile attuerà il coordinamento con la Procura Ordinaria con nota scritta.

In attesa dell'entrata in vigore del Tribunale Unico per la Famiglia e per i Minori, la Procura Minorile, nel caso in cui abbia accertato la competenza del Tribunale Civile Ordinario ai sensi art. 38 disp. att. c.c. (essendo pendente procedimento di separazione e divorzio o comunque una causa civile che concerna la regolamentazione dell'affidamento dei minori) e ritenga sussistente una situazione di pregiudizio per il minore, trasmetterà alla Procura Ordinaria competente per territorio il fascicolo ai fini

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare

dell'intervento del Pubblico Ministero ai sensi del vigente art. 70 comma 3 bis c.p.c..

Articolo 4

COORDINAMENTO TRA LE PROCURE ORDINARIE E LA PROCURA MINORILE IN CASO DI CONCORSO DI REATI TRA INDAGATI MAGGIORENNI ED INDAGATI MINORENNI

Il coordinamento avrà luogo in tutti i casi in cui nel corso di indagini svolte dalla Procura Ordinaria o dalla Procura Minorile emergano elementi indizianti rispettivamente a carico di minorenni o a carico di maggiorenni.

Al fine di garantire la necessaria tempestività del coordinamento, in rapporto alle esigenze delle indagini delle rispettive Procure investite da procedimento penale per lo stesso fatto o per fatti connessi, tale coordinamento potrà esplicarsi anche tramite comunicazioni verbali, cui, se del caso faranno seguito, comunicazioni formali.

In particolare, la Procura Minorile avrà cura di richiedere formalmente alla Procura Ordinaria il nulla-osta per il compimento di attività di indagine che potrebbero determinare discovery degli atti, a discapito della segretezza delle indagini attivate dalla Procura Ordinaria.

Del pari, sarà opportuno che la Procura Ordinaria si coordini con la Procura Minorile, nel caso in cui disponga attività di indagine che potrebbero avere ricadute sull'indagine in corso da parte di quest'ultima e comunque al fine di consentire alla Procura Minorile di disporre analoghe attività di indagine, così da garantire un'esecuzione unitaria delle stesse nei confronti degli indagati maggiorenni e minorenni (es. l'esecuzione di perquisizioni, di accertamenti tecnici, ecc.).

Nei casi di coindagati maggiorenni e minorenni, la Procura Minorile e la Procura Ordinaria potranno concordare l'opportunità di promuovere un unico incidente probatorio, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa.

Articolo 5

LE INDAGINI

Le indagini relative ai reati di cui al presente protocollo o che determinano una situazione di pregiudizio per i minori richiedono un elevato grado di professionalità in capo a chi le coordina e a chi le svolge.

Per tali ragioni, presso tutte le Procure della Repubblica ordinarie del Distretto di Firenze sono stati costituiti appositi pool di magistrati, che trattano in via esclusiva le indagini in tale materia e sono state diramate apposite direttive investigative nella materia in esame

Le Procure della Repubblica firmatarie del presente protocollo si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale in favore delle forze di Polizia Giudiziaria in relazione alle indagini aventi ad oggetto i reati contro i minori o che determinano agli stessi un pregiudizio.

Articolo 6

REFERENTI PER IL PROTOCOLLO, RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Nomina dei referenti per il protocollo

I firmatari del presente Protocollo si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a individuare un proprio referente per il Protocollo e a comunicare in futuro, agli altri firmatari, gli eventuali sostituti dello stesso.

Coordinamento dei referenti

I referenti per il Protocollo si riuniranno, almeno una volta l'anno, per verificare lo stato di applicazione del Protocollo e per valutare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso.

Le riunioni saranno convocate dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

I FIRMATARI

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Procura della Repubblica di Arezzo

Procura della Repubblica di Firenze

Procura della Repubblica di Grosseto

Procura della Repubblica di Livorno

Procura della Repubblica di Lucca

Procura della Repubblica di Pisa

Procura della Repubblica di Pistoia

Procura della Repubblica di Prato

Procura della Repubblica di Siena

DITO GIANFEDERICA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
25.03.2025 10:51:31
GMT+01:00

NAVARRO MARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
03.04.2025 09:33:34
GMT+01:00

MARINELLO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.04.2025
12:24:19
GMT+01:00

MANZIONE DOMENICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
04.04.2025 09:43:13
GMT+01:00

LUCA TESCAROLI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
15.04.2025 15:32:33
GMT+01:00

FP

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia
Filippo Spiezia

Firmato digitalmente da:
Camelio Teresa-Angela
Firmato il 08/04/2025 12:37
Seriale Certificato: 3882042
Valido dal 30/09/2024 al 30/09/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento firmato
da:
COLETTA TOMMASO
14.04.2025
07:08:53 UTC